

Como, agosto 2016

**Circolare Mensile**

**LUGLIO 2016: NOVITÀ.....2**

---

1	Compensazione nel 2016 dei crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo - Modalità attuative.....	2
2	Rimborsi IVA - Società di comodo - Soggetti "a rischio" - Condizioni e profili sanzionatori - Chiarimenti.....	3
3	Prestazioni socio-assistenziali rese dalle cooperative sociali - Disciplina IVA applicabile - Chiarimenti.....	5
4	Processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie - Comunicazione ai contribuenti.....	6
5	Agevolazioni per gli autotrasportatori - Proroga .....	7
6	Autotrasportatori - Concessione di contributi per le attività formative - Presentazione delle domande .....	8
7	Credito d'imposta per la formazione professionale delle imprese di autotrasporto - Compensazione - Codice tributo .....	11
8	Pagamento del canone RAI tramite modello F24 - Istituzione dei codici tributo e chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate .....	12
9	Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali - Criteri di tassazione .....	13
10	Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Compensazione nel modello F24 - Codice tributo.....	14
11	Credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Personale altamente qualificato in somministrazione.....	15
12	Avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato - Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari.....	16
13	Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia fiscale tra l'Italia e la Santa Sede .....	17
14	Registrazione degli atti costitutivi delle <i>start up</i> innovative - Versamento dell'imposta di registro e di bollo con il modello F24 .....	18

1	<p><b>COMPENSAZIONE NEL 2016 DEI CREDITI COMMERCIALI VERSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO - MODALITÀ ATTUATIVE</b></p>
	<p>Con il DM 27.6.2016, pubblicato sulla <i>G.U.</i> 12.7.2016 n. 161, è stato emanato il provvedimento attuativo dell'art. 12 co. 7-<i>bis</i> del DL 23.12.2013 n. 145, conv. L. 21.2.2014 n. 9, in materia di utilizzo in compensazione, nell'anno 2016, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dei crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione;</li> <li>• relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore;</li> <li>• qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato.</li> </ul> <p>La disciplina in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il solo anno 2016, in modo analogo a quanto stabilito per il 2014 dal DM 24.9.2014 e per il 2015 dal DM 13.7.2015;</li> <li>• in aggiunta a quella "a regime", ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73.</li> </ul>
1.1	<p><b>PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE</b></p> <p>Possono essere utilizzati in compensazione i crediti maturati nei confronti delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, di cui all'art. 1 co. 2 del DLgs. 30.3.2001 n. 165:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;</li> <li>• Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;</li> <li>• istituzioni universitarie;</li> <li>• Istituti autonomi case popolari;</li> <li>• Camere di commercio e loro associazioni;</li> <li>• enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;</li> <li>• amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;</li> <li>• Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);</li> <li>• Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN);</li> <li>• CONI (fino alla revisione organica della disciplina di settore).</li> </ul>
1.2	<p><b>CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE</b></p> <p>Per essere utilizzabili nella compensazione in esame, i crediti devono quindi essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• maturati nei confronti delle suddette Pubbliche Amministrazioni;</li> <li>• vantati da imprese, per somministrazioni, forniture e appalti, oppure da lavoratori autonomi, per prestazioni professionali;</li> <li>• non prescritti, certi, liquidi ed esigibili;</li> <li>• stati oggetto di apposita certificazione da parte dell'Ente debitore, secondo le modalità previste dal DM 22.5.2012 e dal DM 25.6.2012, e successive modifiche ed integrazioni.</li> </ul>
1.3	<p><b>SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI</b></p> <p>I suddetti crediti commerciali o professionali possono essere utilizzati per il pagamento delle somme dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi (artt. 29 e 30 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122), notificati entro il 31.12.2015</li> </ul>

segue	<p>(nel 2015 rilevavano gli atti notificati entro il 31.12.2014);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in relazione a tributi erariali, regionali e locali, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, entrate spettanti all'Ente che ha rilasciato la certificazione, nonché per gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell'Agente della Riscossione;</li> <li>• qualora la somma iscritta a ruolo (ovvero affidata all'Agente della Riscossione) sia inferiore o pari al credito vantato.</li> </ul>
1.4	<p><b>TERMINE PER LA COMPENSAZIONE</b> La compensazione disciplinata dal DM 27.6.2016 può avvenire dal 12.7.2016 (data della relativa entrata in vigore) e fino al 31.12.2016.</p>
1.5	<p><b>MODALITÀ DI COMPENSAZIONE</b> La compensazione in esame avviene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a richiesta del creditore;</li> <li>• con le modalità stabilite dal DM 25.6.2012 e dal DM 19.10.2012, attuativi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73.</li> </ul> <p>Il creditore deve quindi presentare all'Agente della Riscossione competente la certificazione del credito rilasciata dall'Ente debitore. L'Agente della Riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verifica l'esistenza e la validità di tale certificazione;</li> <li>• in caso di esito positivo della verifica, estingue il debito iscritto a ruolo o derivante da atti esecutivi, limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato che si intende utilizzare in compensazione.</li> </ul> <p>L'utilizzo in compensazione dell'importo del credito certificato, infatti, può avvenire anche parzialmente.</p>
1.6	<p><b>SOMME ISCRITTE A RUOLO SUPERIORI AL CREDITO VANTATO</b> Per le somme iscritte a ruolo (ovvero affidate all'Agente della Riscossione) che non rientrano nell'ambito di applicazione del DM 27.6.2016, in quanto superiori al credito vantato, resta ferma la possibilità di compensazione "ordinaria":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai sensi dell'art. 28-<i>quater</i> del DPR 602/73 e dei citati DM 25.6.2012 e DM 19.10.2012;</li> <li>• qualora si tratti di somme dovute relative a cartelle di pagamento e atti esecutivi, notificati entro il 30.9.2013 (limite così stabilito dall'art. 40 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89).</li> </ul>
2	<p><b>RIMBORSI IVA - SOCIETÀ DI COMODO - SOGGETTI "A RISCHIO" - CONDIZIONI E PROFILI SANZIONATORI - CHIARIMENTI</b></p>
2.1	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 22.7.2016 n. 33 ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni aspetti della disciplina dei rimborsi IVA, anche alla luce degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni introdotte dal DLgs. 156/2015 e dal DLgs. 158/2015.</p> <p><b>RIMBORSO IVA PER LE SOCIETÀ DI COMODO</b> La circ. 33/2016 ha illustrato le diverse modalità attraverso le quali le società non operative e/o in perdita sistematica possono accedere al rimborso dell'ecedenza di credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. L'art. 30 co. 4 della L. 724/94 stabilisce che tali soggetti non possono presentare istanza di rimborso, a meno che, ai sensi del successivo co. 4-<i>bis</i>, sia attestata la sussistenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito. In tale ipotesi, gli stessi soggetti possono disapplicare la normativa sulle società di comodo presentando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• apposito interpello, affinché l'Amministrazione finanziaria si pronunci circa la sussistenza delle "oggettive situazioni" ostative;</li> </ul>

<p>segue</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• un'autovalutazione evidenziata nell'ambito della dichiarazione dei redditi;</li> <li>• una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui dare indicazione nell'apposito campo del quadro VX della dichiarazione IVA annuale (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 9/2016).</li> </ul> <p>Infatti, a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. 156/2015, le istanze presentate dalle società di comodo ai fini della disapplicazione della relativa disciplina sono state ricondotte alla nuova categoria di interpello probatorio di cui all'art. 11 co. 1 lett. b) dello Statuto del contribuente (L. 212/2000) e sono diventate facoltative.</p> <p><b>Autonoma dichiarazione sostitutiva</b></p> <p>Con la circ. 33/2016, l'Agenzia delle Entrate precisa che, in assenza dell'interpello, nonché della dichiarazione sostitutiva in dichiarazione IVA annuale, il contribuente può presentare un'autonoma dichiarazione sostitutiva su richiesta dell'Ufficio avanzata nell'ambito dell'attività istruttoria.</p> <p>Diversamente, il riscontro delle condizioni di operatività e di assenza di perdita sistematica può avvenire nella dichiarazione dei redditi.</p> <p>L'Ufficio potrà procedere all'esecuzione del rimborso soltanto in presenza degli elementi che consentono di disapplicare la disciplina delle società di comodo, ferme restando le ordinarie attività di accertamento.</p> <p><b>Profili sanzionatori</b></p> <p>Qualora sia accertata l'assenza delle condizioni oggettive di cui all'art. 30 co. 4-bis della L. 724/94 e l'istanza di rimborso sia stata trasmessa in presenza della sola dichiarazione sostitutiva o della sola attestazione in dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito rimborsato (art. 5 co. 4 del DLgs. 471/97).</p>
<p>2.2</p>	<p><b>SOSPENSIONE DEI RIMBORSI E APPLICABILITÀ DEL FERMO AMMINISTRATIVO</b></p> <p>Il fermo amministrativo dei rimborsi può essere disposto quando è presente una c.d. "ragione di credito" erariale, che può essere rappresentata, ad esempio, da un avviso di accertamento o da una cartella di pagamento.</p> <p>Anche gli avvisi bonari derivanti dalla liquidazione automatica o dal controllo formale della dichiarazione possono comportare la sospensione dei rimborsi, salvo che il contribuente abbia definito l'avviso bonario o sia nei termini per definirlo (30 giorni dalla relativa notifica).</p> <p>Se è in corso una dilazione di pagamento derivante da accertamento con adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale, oppure da cartella di pagamento/accertamento esecutivo, il solo mancato pagamento di una rata non causa la sospensione dei rimborsi. Ciò si verifica se il contribuente decade dalla dilazione, fatto che, se si tratta di cartella di pagamento/accertamento esecutivo, si verifica con l'omesso pagamento di cinque rate, anche non consecutive.</p> <p>Di norma, la sospensione del rimborso non viene adottata se la cartella di pagamento o altro atto di riscossione sono stati oggetto di una sospensione amministrativa o giudiziale.</p>
<p>2.3</p>	<p><b>RIMBORSI IVA PER I SOGGETTI "A RISCHIO"</b></p> <p>La circ. 33/2016 fornisce chiarimenti anche in merito alle istanze di rimborso di ammontare superiore a 15.000,00 euro presentate dai soggetti considerati "a rischio" ai sensi dell'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, per i quali sussiste ancora l'obbligo di prestazione della garanzia.</p> <p><b>Soggetti che hanno ricevuto avvisi di accertamento e rettifica</b></p> <p>I contribuenti che, nei due anni antecedenti la domanda di rimborso IVA per importi superiori a 15.000,00 euro, hanno ricevuto atti di accertamento o in rettifica sono esonerati dalla prestazione della garanzia se gli importi sono stati</p>

<p>segue</p>	<p>versati per intero, anche a seguito, per esempio, di accertamento con adesione. Viene così superata la precedente presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate, secondo cui la garanzia sarebbe sempre stata necessaria ove fosse stato notificato l'accertamento, essendo a questi fini irrilevante l'eventuale pagamento del debito.</p> <p><b>Soggetti che hanno avviato l'attività da meno di due anni</b> Sono obbligati a prestare la garanzia i soggetti che, avendo iniziato l'attività da meno di due anni, chiedono a rimborso un'eccedenza di credito IVA superiore a 15.000,00 euro. La circolare chiarisce che, in tale ipotesi, la data di inizio dell'attività deve essere individuata facendo riferimento non soltanto alla prima operazione attiva effettuata, ma anche sulla base di altri elementi, quali l'effettuazione di operazioni passive, l'esecuzione di investimenti, di lavori, nonché la stipula di contratti.</p> <p><b>Soggetti in liquidazione</b> L'obbligo di prestazione della garanzia è previsto, altresì, per le istanze di rimborso riguardanti un'eccedenza di credito IVA superiore a 15.000,00 euro risultante all'atto della cessazione dell'attività. A tal proposito, la circ. 33/2016 precisa che l'obbligo in questione non si estende ai crediti maturati nel periodo di liquidazione ordinaria e chiesti a rimborso, sempre che sussistano i requisiti patrimoniali di cui all'art. 38-bis co. 3 del DPR 633/72.</p>
<p>2.4</p>	<p><b>OMESSA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA NELL'IVA DI GRUPPO</b> Con riguardo ai casi di omessa prestazione della garanzia nell'ambito dell'IVA di gruppo, la circ. 33/2016 ricorda che la sanzione del 30% si applica sull'eccedenza di credito indebitamente compensata. Tuttavia, laddove sia stata applicata la franchigia di cui all'art. 21 del DM 567/93 e la garanzia sia stata prestata in relazione all'importo eccedente quest'ultima, la sanzione viene calcolata con riferimento a tale importo eccedente. Infatti, la compensazione della parte di credito IVA rientrante nella franchigia si perfeziona senza la prestazione della garanzia stessa.</p>
<p>3</p>	<p><b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RESE DALLE COOPERATIVE SOCIALI - DISCIPLINA IVA APPLICABILE - CHIARIMENTI</b></p>
	<p>La circ. Agenzia delle Entrate 15.7.2016 n. 31 ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/91, o da loro consorzi, nei confronti di persone svantaggiate, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 960, 962 e 963 della L. 28.12.2015 n. 208).</p>
<p>3.1</p>	<p><b>NUOVA DISCIPLINA IVA PER LE PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RESE DALLE COOPERATIVE SOCIALI</b> La legge di stabilità 2016, introducendo il n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72, ha previsto l'applicazione della nuova aliquota IVA del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese da cooperative sociali.</p> <p><b>Ambito oggettivo</b> Sotto il profilo oggettivo, le prestazioni interessate dalla nuova disciplina sono quelle di cui all'art. 10 co. 1 numeri da 18) a 21) e 27-ter) del DPR 633/72, rese sia direttamente, sia in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni, a favore dei soggetti svantaggiati di cui al medesimo n. 27-ter).</p> <p>La disciplina precedente prevedeva, invece, per lo stesso tipo di prestazioni, l'applicazione dell'aliquota IVA del 4% ai sensi del n. 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 (disposizione ora abrogata dalla L. 208/2015, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria).</p> <p><b>Ambito soggettivo</b> Sotto il profilo soggettivo, la nuova aliquota ridotta del 5% trova applicazione laddove le prestazioni in argomento siano rese da cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e loro consorzi.</p>

<p>segue</p>	<p>Inoltre, la circ. 31/2016 ha precisato che la platea di beneficiari di dette prestazioni risulta più ampia di quella prevista dalla disciplina precedente, in quanto l'aliquota ridotta si applica anche alle prestazioni rese a favore di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta.</p> <p><b>Inammissibilità dell'opzione per l'esenzione</b></p> <p>Nell'ambito della disciplina previgente, alle cooperative sociali era riconosciuta la possibilità di optare per il regime di maggior favore tra imponibilità ai fini IVA (con aliquota al 4%) ed esenzione, con riferimento alle prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali.</p> <p>Tale facoltà era prevista dall'art. 1 co. 331, primo e secondo periodo, della L. 296/2006, in virtù dell'assimilazione delle cooperative sociali alle ONLUS, disposta dall'art. 10 co. 8 del DLgs. 460/97.</p> <p>Ora, la circ. 31/2016 chiarisce che la suddetta facoltà di opzione non è più ammessa nell'ambito della nuova disciplina, in quanto la legge di stabilità 2016 ha abrogato l'art. 1 co. 331, primo e secondo periodo, della L. 296/2006. Pertanto, le prestazioni elencate al n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72 sono soggette, obbligatoriamente, al regime di imponibilità, con aliquota del 5%.</p> <p><b>Prestazioni rese da altri tipi di cooperative</b></p> <p>Per maggiore chiarezza, l'Agenzia delle Entrate riepiloga, schematicamente, il trattamento IVA delle prestazioni in argomento, che si differenzia a seconda del soggetto che le pone in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se le prestazioni sono rese da cooperative sociali e loro consorzi, si applica l'aliquota del 5%;</li> <li>• se le prestazioni sono rese da cooperative diverse da quelle sociali ma in possesso della qualifica di ONLUS, si applica il regime di esenzione;</li> <li>• se le prestazioni sono rese da cooperative non sociali e non ONLUS, si applica l'aliquota ordinaria (fatta salva l'applicazione del regime di esenzione "oggettiva" per le prestazioni di cui ai numeri 18) e 21) dell'art. 10 del DPR 633/72).</li> </ul>
<p>3.2</p>	<p><b>DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO</b></p> <p>La nuova disciplina IVA prevista dal n. 1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/72 si applica alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali sulla base di contratti stipulati, prorogati o rinnovati successivamente al 31.12.2015, anche qualora le controparti siano soggetti privati che provvedono all'integrale corresponsione delle rette in qualità di utenti o familiari.</p> <p>Pertanto, laddove le prestazioni in argomento siano effettuate sulla base di contratti stipulati, prorogati o rinnovati entro il 31.12.2015, e ancora in essere nel 2016, continua ad applicarsi la disciplina previgente (il regime di imponibilità IVA con aliquota del 4%, ovvero, previa opzione, il regime di esenzione).</p> <p>Con la circ. 31/2016, l'Agenzia precisa che, al fine di individuare correttamente la disciplina applicabile, occorre fare riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga del contratto, ossia agli atti che solitamente hanno luogo a conclusione delle procedure di affidamento dei servizi e a seguito dell'adozione delle relative delibere da parte dell'ente concedente.</p> <p>Non rileva, invece, la data di accreditamento della cooperativa, ancorché costituisca un requisito soggettivo per la stipula di successivi atti negoziali.</p>
<p>4</p>	<p><b>PROCESSI VERBALI CONTENENTI CONSTATAZIONI DI VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE - COMUNICAZIONE AI CONTRIBUENTI</b></p>
	<p>Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 15.7.2016 n. 112072, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a</p>

<b>segue</b>	disposizione dei contribuenti sottoposti a controllo e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti da processi verbali contenenti constatazioni di violazioni di norme tributarie.
<b>4.1</b>	<p><b>DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE</b></p> <p>I dati contenuti nelle comunicazioni riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il codice fiscale e la denominazione/nome e cognome del contribuente;</li> <li>• l'anno d'imposta dei rilevi riportati nel processo verbale di constatazione.</li> </ul>
<b>4.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</b></p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse al contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dal contribuente stesso;</li> <li>• ovvero per posta ordinaria, ai contribuenti per i quali non sussiste l'obbligo di comunicazione dell'indirizzo PEC all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.</li> </ul> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel "Cassetto fiscale" del contribuente;</li> <li>• alla Guardia di Finanza, tramite strumenti informatici.</li> </ul>
<b>4.3</b>	<p><b>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</b></p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• richiedere informazioni;</li> <li>• ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.</li> </ul>
<b>4.4</b>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI</b></p> <p>I contribuenti destinatari di un processo verbale hanno la possibilità di regolarizzare le violazioni constatate, mediante il ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentando una dichiarazione integrativa o una prima dichiarazione qualora non siano decorsi i termini ordinari di presentazione;</li> <li>• beneficiando della riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo (art. 13 co. 1 lett. b-<i>quater</i>) del DLgs. 472/97).</li> </ul> <p>Si ricorda, infatti, che il ravvedimento operoso, in relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata o controllo formale della dichiarazione (artt. 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i> del DPR 600/73 e art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72);</li> <li>• un atto di accertamento.</li> </ul>
<b>5</b>	<p><b>AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI - PROROGA</b></p> <p>Con il comunicato stampa 5.7.2016 n. 135, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la proroga delle agevolazioni in favore degli autotrasportatori, secondo quanto di seguito indicato.</p>
<b>5.1</b>	<p><b>DEDUZIONE FORFETARIA PER SPESE NON DOCUMENTATE</b></p> <p>Con riferimento alla deduzione forfetaria prevista dall'art. 66 co. 5 del TUIR per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, rispetto allo scorso anno le deduzioni cambiano per effetto delle modifiche disposte dall'art. 1 co. 652 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>È stata, infatti, prevista un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, annullando quindi la previgente distinzione della misura della deduzione in relazione ai trasporti regionali o extra-regionali.</p> <p>Pertanto, è prevista una deduzione forfettaria per le spese non documentate per il periodo d'imposta 2015 in misura pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 51,00 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa;</li> <li>• 17,85 euro, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa (importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale).</li> </ul> <p><b>Indicazione in dichiarazione dei redditi</b></p> <p>La deduzione forfetaria deve essere riportata nei quadri RF (contabilità ordinaria) e RG (contabilità semplificata) dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel rigo RF55, i codici 43, 44 e 45;</li> <li>• nel rigo RG22, i codici 16, 17 e 18.</li> </ul> <p>I suddetti codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune, a quella per i trasporti all'interno della Regione o delle Regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti.</p>
<p><b>5.2</b></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER IL RECUPERO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI "TASSA SALUTE"</b></p> <p>È altresì prorogato il credito d'imposta che consente alle imprese di autotrasporto merci (in conto terzi e in conto proprio) di recuperare nel 2016, fino ad un massimo di 300,00 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2015 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa salute") sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice tributo "6793".</p>
<p><b>6</b></p>	<p><b>AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p>
	<p>Con il DM 9.6.2016, pubblicato sulla G.U. 28.7.2016 n. 175:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2016;</li> <li>• vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.</li> </ul>
<p><b>6.1</b></p>	<p><b>SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;</li> </ul>



<b>segue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.</li> </ul>
<b>6.2</b>	<p><b>INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI</b></p> <p>Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avviata dall'1.12.2016;</li> <li>• terminata entro il 31.5.2017.</li> </ul> <p>Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti all'1.12.2016, purché successivi al 28.7.2016.</p> <p><b>Esclusioni</b></p> <p>Sono invece esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto;</li> <li>• la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.</li> </ul> <p><b>Formazione a distanza</b></p> <p>Relativamente ad ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20% del totale delle ore di formazione.</p> <p>Qualora nel progetto formativo sia presente attività di formazione a distanza, sarà obbligatorio fornire, all'atto della presentazione della domanda, idonee informazioni al fine di consentire eventuali controlli <i>in itinere</i> sullo svolgimento di tali corsi.</p>
<b>6.3</b>	<p><b>AMMONTARE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>I contributi sono concessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;</li> <li>• nel limite del previsto stanziamento, pari a 10 milioni di euro;</li> <li>• comunque, in misura non superiore a 150.000,00 euro per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa.</li> </ul> <p>Il contributo è inoltre limitato ai seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;</li> <li>• compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;</li> <li>• compenso dei <i>tutor</i> : 30,00 euro per ogni ora;</li> <li>• servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.</li> </ul> <p>Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai <i>tutor</i>, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.</p>
<b>6.4</b>	<p><b>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</b></p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell'impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità pubblicate sul relativo sito Internet (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>), nella sezione "Temi - Trasporti - Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto Contributi</li> </ul>

<p>segue</p>	<p>ed Incentivi”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal 26.9.2016 ed entro il 28.10.2016.</li> </ul> <p><b>Dati da indicare nella domanda telematica</b></p> <p>In sede di compilazione <i>online</i> della domanda, devono essere indicati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i dati identificativi del richiedente;</li> <li>• il soggetto attuatore delle azioni formative;</li> <li>• il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;</li> <li>• il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora e sede del corso);</li> <li>• il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei <i>tutor</i>, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato).</li> </ul>
<p>6.5</p>	<p><b>VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE</b></p> <p>Le domande presentate sono valutate dall’apposita Commissione, la quale, all’esito dell’istruttoria, comunica l’eventuale inammissibilità.</p>
<p>6.6</p>	<p><b>RELAZIONE DI FINE ATTIVITÀ E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI</b></p> <p>Entro il 20.6.2017 dovrà essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una relazione di fine attività;</li> <li>• una rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul> <p>Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l’elenco dei partecipanti;</li> <li>• la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;</li> <li>• la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di piccola o media impresa;</li> <li>• i registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore;</li> <li>• i tracciati della formazione svolta in modalità <i>e-learning</i>;</li> <li>• il dettaglio dei costi per singole voci.</li> </ul> <p><b>Certificazione della documentazione contabile</b></p> <p>La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell’apposito Registro dei revisori legali.</p> <p>Il relativo costo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;</li> <li>• non concorrerà però a determinare le previste soglie.</li> </ul> <p><b>Modalità di presentazione</b></p> <p>Le modalità di presentazione della documentazione in esame saranno pubblicate sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<a href="http://www.mit.gov.it">www.mit.gov.it</a>), nella sezione “Temi - Trasporti - Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto Contributi ed Incentivi”.</p>
<p>6.7</p>	<p><b>EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>L’erogazione dei contributi avverrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al termine della realizzazione del progetto formativo;</li> </ul>

<b>segue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.</li> </ul> <p>Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.</p>
<b>6.8</b>	<p><b>REVOCA DEI CONTRIBUTI</b></p> <p>I contributi sono revocati in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;</li> <li>• mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;</li> <li>• mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;</li> <li>• dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.</li> </ul> <p>Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.</p>
<b>7</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO - COMPENSAZIONE - CODICE TRIBUTO</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 21.7.2016 n. 59, ha istituito il codice tributo "6862" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta relativo agli incentivi per la formazione professionale delle imprese di autotrasporto, ai sensi dell'art. 32-bis co. 2 del DL 12.9.2014 n. 133 conv. L. 11.11.2014 n. 164.</p>
<b>7.1</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</b></p> <p>Gli incentivi alle imprese di autotrasporto per la formazione professionale, ai sensi dell'art. 2 co. 2 lett. f) del DPR 27.9.2007 n. 227, sono usufruiti mediante credito d'imposta se il beneficiario ha effettuato una espressa richiesta in tal senso.</p>
<b>7.2</b>	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b></p> <p>Il credito d'imposta in esame è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• solo successivamente alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità telematiche, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli elenchi dei beneficiari, dei relativi codici fiscali e dell'importo del credito spettante a ciascuno di essi;</li> <li>• presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena lo scarto dell'operazione di versamento.</li> </ul>
<b>7.3</b>	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo "6862" va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";</li> <li>• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>7.4</b>	<p><b>ESCLUSIONE DAL LIMITE ANNUALE DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA</b></p> <p>Al credito d'imposta in esame non si applica il limite di utilizzo annuale dei crediti d'imposta da quadro RU del modello UNICO, pari a 250.000,00 euro (ex</p>

	art. 1 co. 53 della L. 24.12.2007 n. 244).
<b>8</b>	<b>PAGAMENTO DEL CANONE RAI TRAMITE MODELLO F24 - ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO E CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b>
	La ris. Agenzia delle Entrate 7.7.2016 n. 53 ha istituito i codici tributo per consentire il pagamento diretto da parte del contribuente, mediante il modello F24, del canone RAI quando non è possibile l'addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche. Nelle FAQ pubblicate il 13.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha esplicitato alcune casistiche di pagamento, anche parziale, del canone RAI mediante il modello F24.
<b>8.1</b>	<b>CASISTICHE IN CUI È PREVISTO IL PAGAMENTO MEDIANTE F24</b> L'art. 3 co. 7 del DM 13.5.2016 n. 94 prevede che il pagamento del canone RAI sia effettuato direttamente dal contribuente, mediante il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;</li> <li>• per gli utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.</li> </ul> A titolo esemplificativo, devono effettuare il pagamento mediante il modello F24: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli abitanti delle isole servite da reti elettriche non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (es. Ustica, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene);</li> <li>• i contribuenti che detengono un televisore e che risiedono in una casa in affitto, ma senza avere intestata la bolletta elettrica;</li> <li>• il portinaio che risiede nella casa data a disposizione dal condominio titolare dell'utenza elettrica, dove detiene un televisore.</li> </ul>
<b>8.2</b>	<b>CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO CON F24</b> I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "TVRI", denominato "<i>canone per rinnovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94</i>";</li> <li>• "TVNA", denominato "<i>canone per nuovo abbonamento TV uso privato - articolo 3, comma 7, decreto 13 maggio 2016, n. 94</i>".</li> </ul> Tali codici sono operativi a partire dall'1.9.2016.
<b>8.3</b>	<b>ALTRI ESEMPI DI PAGAMENTO DEL CANONE MEDIANTE F24</b> Nelle FAQ del 13.7.2016, l'Agenzia delle Entrate ha indicato alcune ipotesi in cui è necessario versare mediante il modello F24 gli importi non addebitati (intero ammontare del canone o alcune rate). <b>Attivazione di una nuova utenza elettrica</b> Nel caso di attivazione di una nuova utenza elettrica, il canone è addebitato dal mese di attivazione della fornitura; il relativo importo è desumibile dalla tabella 4 della circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2016 n. 29. Nella prima fattura elettrica utile saranno addebitate le rate già scadute. Se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato direttamente dal contribuente, mediante il modello F24. Qualora, invece, si sia attivata una nuova utenza elettrica ma non si possedano televisori, occorre compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva ed inviarlo all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di attivazione. <b>Disattivazione di un'utenza elettrica di tipo residenziale</b> Se in corso d'anno viene disattivata un'utenza elettrica residenziale, senza atti-

<p>segue</p>	<p>vazione di un'altra utenza elettrica residenziale, la somma residua dovrà essere corrisposta direttamente dal contribuente mediante il modello F24.</p> <p><b>Voltura</b> In caso di voltura dell'utenza ad un terzo senza attivazione di una nuova utenza entro la fine dell'anno, la somma residua dovrà essere corrisposta direttamente mediante il modello F24.</p> <p>Per il soggetto nei confronti del quale l'utenza è volturata in corso d'anno, il canone è addebitato dal mese di voltura della fornitura e nella prima fattura elettrica utile saranno addebitate le rate scadute; se il televisore era già posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo non addebitato deve essere pagato direttamente mediante il modello F24.</p> <p><b>Variatione dell'utenza da "residente" a "non residente"</b> Nell'ipotesi di variazione dell'utenza elettrica da "residente" a "non residente" entro il 30.6.2016, il canone dovuto dovrà essere corrisposto direttamente dal contribuente mediante il modello F24.</p> <p><b>Codici tributo</b> Salva diversa indicazione dell'Agenzia delle Entrate, nelle suddette casistiche di pagamento mediante il modello F24 dovrebbero essere utilizzati i predetti codici tributo istituiti dalla ris. 53/2016.</p>
<p><b>8.4</b></p>	<p><b>TERMINE PER IL VERSAMENTO MEDIANTE F24</b> Per il 2016, il pagamento mediante il modello F24 va eseguito entro il 31.10.2016.</p>
<p><b>9</b></p>	<p><b>PRODUZIONE E CESSIONE DI ENERGIA ELETTRICA E CALORICA DA FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI - CRITERI DI TASSAZIONE</b></p>
	<p>L'art. 1 co. 910 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha reso definitiva la norma transitoria, originariamente stabilita per gli anni 2014 e 2015 dall'art. 22 co. 1-bis del DL 66/2014, secondo cui costituiscono attività agricole connesse ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c. e si considerano produttive di reddito agrario la produzione e la cessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili: <ul style="list-style-type: none"> <li>– agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno;</li> <li>– fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno;</li> </ul> </li> <li>• di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli.</li> </ul> <p><b>Produzione di energia oltre i limiti - Determinazione forfetaria del reddito</b> Per la produzione di energia, oltre i suddetti limiti, la norma stabilisce che il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'art. 1 co. 1093 della L. 296/2006 (società di persone, società a responsabilità limitata e società cooperative), è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%.</p> <p>È fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.</p>
<p><b>9.1</b></p>	<p><b>FONTI RINNOVABILI FOTOVOLTAICHE</b> Come precisato dalla ris. Agenzia delle Entrate 15.10.2015 n. 86, entro il limite dei 260.000 kWh, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche costituiscono sempre attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.</p> <p>Nella ris. 18.7.2016 n. 54, la stessa Agenzia ha ribadito che l'ambito di applicazione della tassazione forfetaria riguarda la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche oltre i 260.000 kWh anno, sempreché risultino rispettati i criteri di connessione all'attività agricola principale individuati dalla</p>

<p><b>segue</b></p>	<p>circ. 6.7.2009 n. 32.</p> <p><b>Produzione di energia oltre i limiti</b> Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili fotovoltaiche oltre il limite dei 260.000 kWh all'anno si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le regole per la tassazione forfetaria, nel caso in cui sussista la connessione all'attività agricola principale;</li> <li>• le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, in assenza del requisito della connessione all'attività agricola principale (circ. Agenzia delle Entrate 18.5.2016 n. 20).</li> </ul>
<p><b>9.2</b></p>	<p><b>FONTI RINNOVABILI AGROFORESTALI - REQUISITO DELLA PREVALENZA</b> L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 54/2016, ha chiarito che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kWh anno, rientra nel reddito agrario a condizione che risulti soddisfatto il requisito della prevalenza che caratterizza le attività agricole connesse. In generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività di produzione di energia, e ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia di quantità superiore, a quelli acquistati da terzi.</p> <p><b>Requisito della prevalenza in presenza di beni di natura diversa</b> Nel caso in cui tale raffronto non sia possibile, in quanto si tratta di beni di natura diversa, occorre fare riferimento al valore degli stessi rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. In questo caso, il requisito della prevalenza si considera soddisfatto quando il valore dei beni prodotti internamente risulta superiore al costo sostenuto per l'acquisto dei prodotti di terzi.</p> <p><b>Requisito della prevalenza in presenza di prodotti non valutabili</b> Ove non sia possibile effettuare anche quest'ultimo confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza può essere riscontrata effettuando una comparazione "a valle" del processo produttivo raffrontando l'energia generata dai prodotti propri e quella derivante dai prodotti acquistati da terzi.</p> <p><b>Produzione di energia oltre i limiti</b> Per la produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali oltre il limite dei 2.400.000 kWh all'anno si applicano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le regole per la tassazione forfetaria, se risulta verificato il requisito della prevalenza;</li> <li>• le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa, in assenza del requisito della prevalenza.</li> </ul>
<p><b>10</b></p>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 - CODICE TRIBUTO</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 4.7.2016 n. 51, ha istituito il codice tributo "6869" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, realizzati dall'1.1.2016 al 31.12.2019, di cui all'art. 1 co. 98 - 108 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).</p> <p>Per approfondimenti sull'agevolazione, si veda la Circolare Mensile di marzo 2016.</p>
<p><b>10.1</b></p>	<p><b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</b> Il credito d'imposta maturato può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;</li> </ul>

<b>segue</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta.</li> </ul>
<b>10.2</b>	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>Per l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il suddetto codice tributo "6869" deve essere esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati");</li> <li>• il campo "anno di riferimento" deve essere valorizzato con l'anno di sostenimento dei costi, nel formato "AAAA".</li> </ul>
<b>10.3</b>	<p><b>ESCLUSIONE DAL LIMITE ANNUALE DI UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA</b></p> <p>Al credito d'imposta in esame non si applica il limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a 250.000,00 euro, di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007, come espressamente previsto dall'art. 1 co. 104 della L. 208/2015.</p>
<b>11</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO - PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO IN SOMMINISTRAZIONE</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.7.2016 n. 55, ha chiarito che i costi sostenuti per personale altamente qualificato, mediante contratti di somministrazione di lavoro, rientrano tra quelli ammessi al credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (ex art. 3 del DL 23.12.2013 n. 145 conv. L. 21.2.2014 n. 9).</p>
<b>11.1</b>	<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO</b></p> <p>Alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25% o al 50% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.</p> <p>In particolare, il credito d'imposta al 50% riguarda le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al personale altamente qualificato;</li> <li>• a contratti di ricerca c.d. "extra muros" (contratti con Università, enti di ricerca e altre imprese, comprese le <i>start up</i> innovative).</li> </ul>
<b>11.2</b>	<p><b>COSTI SOSTENUTI MEDIANTE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</b></p> <p>Il contratto di somministrazione di lavoro (cfr. artt. 30 ss. del DLgs. 15.6.2015 n. 81) prevede che un'agenzia di somministrazione autorizzata metta a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.</p> <p>In particolare, il contratto di somministrazione è fondato su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un contratto di lavoro dipendente, tra l'agenzia di somministrazione e i lavoratori;</li> <li>• un contratto di prestazione del servizio di somministrazione di lavoro, intercorrente tra l'utilizzatore e l'agenzia di somministrazione;</li> <li>• un rapporto di natura fattuale, che costituisce l'esecuzione delle prestazioni dedotte negli altri due rapporti contrattuali.</li> </ul> <p>Dall'analisi della normativa di riferimento e degli obblighi e diritti scaturenti dal contratto di somministrazione di lavoro, emerge, quindi, che, sebbene il contratto di lavoro dipendente sia formalmente stipulato tra il lavoratore ed il somministratore, il rapporto che si instaura tra l'utilizzatore e il lavoratore, da un punto di vista sostanziale, assume caratteristiche analoghe a quelle del contratto di lavoro dipendente.</p>

<b>segue</b>	Ai fini dell'agevolazione fiscale in esame, i costi sostenuti dal soggetto utilizzatore (datore di lavoro effettivo) possono quindi rientrare tra quelli per il personale altamente qualificato, eleggibili al credito d'imposta, con esclusione però della componente relativa ai costi del contratto commerciale per la prestazione del servizio tra somministratore ed utilizzatore.
<b>12</b>	<b>AVVOCATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - COMPENSAZIONE DEI DEBITI FISCALI CON I CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI</b>
	In attuazione dell'art. 1 co. 778 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con il DM 15.7.2016 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 27.7.2016 n. 174) sono state stabilite le modalità con le quali gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato possono utilizzare i crediti dagli stessi vantati per spese, diritti e onorari in compensazione dei debiti fiscali.
<b>12.1</b>	<b>CONDIZIONI PER L'UTILIZZO DEI CREDITI</b> I suddetti crediti sono utilizzabili in compensazione se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono liquidati dall'Autorità giudiziaria con decreto di pagamento;</li> <li>• non risultano pagati, neanche parzialmente, e avverso il relativo decreto di pagamento non è stata proposta opposizione;</li> <li>• in relazione ad essi è stata emessa fattura elettronica, ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.</li> </ul>
<b>12.2</b>	<b>OPZIONE PER L'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE</b> Per utilizzare il credito in compensazione, il creditore deve esercitare un'apposita opzione e dichiarare la sussistenza dei requisiti. L'esercizio dell'opzione avviene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna fattura elettronica o cartacea registrata;</li> <li>• necessariamente per l'intero importo della fattura;</li> <li>• per il 2016, dal 17.10 al 30.11.2016;</li> <li>• a partire dal 2017, dall'1.3 al 30.4 di ciascun anno.</li> </ul>
<b>12.3</b>	<b>SELEZIONE DEI CREDITI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE</b> La piattaforma elettronica di certificazione seleziona le fatture per le quali è stata esercitata l'opzione e resa la dichiarazione per l'ammissione alla procedura di compensazione. La selezione avviene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziare;</li> <li>• attribuendo priorità alle fatture emesse in data più remota e, nel caso di fatture emesse lo stesso giorno, secondo l'ordine cronologico di perfezionamento della dichiarazione.</li> </ul> <p>Per ciascuna fattura i creditori ricevono la comunicazione di ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, mentre, per le fatture non ammesse, l'opzione si intende automaticamente revocata.</p> <p><b>Comunicazione all'Agenzia delle Entrate</b> Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, la piattaforma elettronica di certificazione trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei crediti ammessi alla compensazione, con il codice fiscale del creditore e l'importo utilizzabile in compensazione.</p>
<b>12.4</b>	<b>UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI</b> I crediti selezionati sono utilizzabili in compensazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a partire dal quinto giorno successivo alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate;</li> </ul>



<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente dal soggetto individuato dal codice fiscale comunicato dalla piattaforma stessa;</li> <li>• anche in più soluzioni;</li> <li>• solo attraverso il modello F24 telematico;</li> <li>• esclusivamente per il pagamento dei debiti fiscali del creditore e dei contributi previdenziali per i dipendenti, rientranti nel sistema del versamento unificato.</li> </ul> <p><b>Compilazione del modello F24</b> Le istruzioni per la compilazione del modello F24 telematico saranno impartite con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Scarto del modello F24</b> L’intero modello F24 che contiene l’operazione di compensazione sarà scartato e tutti i versamenti in esso contenuti saranno considerati come non avvenuti, qualora:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulti compreso nell’elenco trasmesso dalla piattaforma di certificazione;</li> <li>• l’addebito del saldo del modello F24 telematico non è andato a buon fine;</li> <li>• l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare del credito spettante, tenendo conto anche di eventuali precedenti utilizzi;</li> <li>• vi sono compensazioni di altri crediti che non risultano conformi alle disposizioni vigenti in materia di controllo preventivo delle compensazioni.</li> </ul> <p>Lo scarto del modello F24 sarà reso noto attraverso un’apposita ricevuta consultabile sul sito Internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>13</b></p>	<p><b>RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE IN MATERIA FISCALE TRA L’ITALIA E LA SANTA SEDE</b></p>
	<p>La L. 7.7.2016 n. 137, pubblicata sulla G.U. 22.7.2016 n. 170, ha ratificato la Convenzione in materia fiscale stipulata in data 1.4.2015 tra l’Italia e la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano). L’accordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• introduce apposite procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali;</li> <li>• prevede un’apposita disciplina agevolata per la regolarizzazione delle attività detenute presso la Santa Sede in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale;</li> <li>• stabilisce l’esenzione da ogni tributo per gli immobili di proprietà della Santa Sede situati in Italia.</li> </ul>
<p><b>13.1</b></p>	<p><b>SCAMBIO DI INFORMAZIONI</b> L’art. 1 della Convenzione introduce procedure di scambio di informazioni su richiesta, conformi all’art. 26, paragrafi 4 e 5, del modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni. Lo Stato a cui è rivolta la richiesta non può, quindi, rifiutarsi di darvi corso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• né adducendo la circostanza per cui non vi è un interesse proprio a fornire le informazioni (ad esempio, in quanto i redditi sono tassati solo nello Stato di residenza del percipiente);</li> <li>• né opponendo il segreto bancario (le informazioni, infatti, devono essere fornite anche se sono detenute da banche, società finanziarie o società fiduciarie).</li> </ul> <p><b>Carattere retroattivo delle richieste</b> Le richieste potranno avere ad oggetto tutti i fatti esistenti o le circostanze realizzate a decorrere dall’1.1.2009 (vengono, quindi, “coperti” tutti i periodi d’imposta suscettibili di accertamento per i contribuenti residenti in Italia, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione).</p>
<p><b>13.2</b></p>	<p><b>REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ NON DICHIARATE</b> È prevista una regolarizzazione <i>ad hoc</i> per taluni soggetti fiscalmente residenti in</p>

<p><b>segue</b></p>	<p>Italia titolari di conti, titoli e altri strumenti finanziari presso enti che svolgono professionalmente un'attività finanziaria nello Stato della Città del Vaticano, non dichiarati in Italia. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i chierici e i membri degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, nonché i dignitari, gli impiegati, i salariati e i pensionati della Santa Sede, è previsto il versamento di una somma pari al 20% dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dovuti per ciascuno dei periodi d'imposta sino al 2013 ancora suscettibili di accertamento (per il 2012 e il 2013 è altresì dovuta l'IVAFE, in misura piena);</li> <li>• per gli Istituti di Vita Consacrata, le Società di Vita Apostolica e gli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana, in base al testo dell'accordo sono dovute le imposte in misura ordinaria.</li> </ul> <p>Sempre in base al testo dell'accordo, non sono dovute sanzioni.</p> <p>Le disposizioni attuative per la suddetta regolarizzazione, così come per l'imposizione a regime delle attività detenute presso la Santa Sede, saranno individuate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Convenzione.</p>
<p><b>13.3</b></p>	<p><b>IMMOBILI DELLA SANTA SEDE</b></p> <p>L'art. 6 della Convenzione, in attuazione dell'art. 16 dei Patti Lateranensi, stabilisce che gli immobili indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 dei Patti stessi non possono essere assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per pubblica utilità (se non a seguito di uno specifico accordo tra i due Stati), e sono esenti da ogni tributo, ordinario o straordinario, presente o futuro, verso lo Stato italiano o qualsiasi altro ente italiano.</p>
<p><b>13.4</b></p>	<p><b>ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, la relativa efficacia è subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica da parte dei due Stati.</p> <p>La Convenzione entra in vigore il giorno successivo a quello in cui viene ricevuta l'ultima notifica di tali strumenti di ratifica.</p>
<p><b>14</b></p>	<p><b>REGISTRAZIONE DEGLI ATTI COSTITUTIVI DELLE <i>START UP</i> INNOVATIVE - VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CON IL MODELLO F24</b></p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 19.7.2016 n. 115137, ha esteso l'utilizzo del modello F24 al versamento delle imposte di registro, di bollo e delle relative sanzioni e interessi, connesse alla registrazione degli atti costitutivi delle <i>start up</i> innovative, costituite ai sensi dell'art. 4 co. 10-<i>bis</i> del DL 24.1.2015 n. 3 conv. L. 24.3.2015 n. 33.</p> <p>Tale estensione viene disposta in un'ottica di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, considerato che il modello F24 garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei versamenti e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti.</p>
<p><b>14.1</b></p>	<p><b>ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO</b></p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 19.7.2016 n. 56, ha conseguentemente istituito i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "1540", denominato "<i>Start up innovative - atto costitutivo - Imposta di registro</i>";</li> <li>• "1541", denominato "<i>Start up innovative - atto costitutivo - Sanzione da ravvedimento imposta di registro</i>";</li> <li>• "1542", denominato "<i>Start up innovative - atto costitutivo - Imposta di bollo</i>";</li> <li>• "1543", denominato "<i>Start up innovative - atto costitutivo - Sanzioni da ravvedimento imposta di bollo</i>";</li> </ul>

segue	<ul style="list-style-type: none"> <li>• “1544”, denominato “<i>Start up innovative - atto costitutivo - Interessi da ravvedimento</i>”.</li> </ul>
14.2	<p><b>COMPILAZIONE DEL MODELLO F24</b></p> <p>In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”;</li> <li>• con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno di stipula degli atti, nel formato “AAAA”.</li> </ul>
14.3	<p><b>DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO</b></p> <p>Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 20.7.2016.</p> <p>In via transitoria, fino al 31.7.2016, i pagamenti in esame potevano ancora essere effettuati con il modello F23, utilizzando i relativi codici tributo ordinariamente previsti per la registrazione degli atti privati.</p>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti